

Deliberazione n° 516/C

-9 APR 2015

adottata dal Commissario Straordinario in data
--

OGGETTO: ACQ/7 AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAGLIARI STIPULA CONVENZIONE ADEMPIMENTI ART. 64 D.LGS 300/199- APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO.

Su proposta del Responsabile del Servizio acquisti il quale

PREMESSO

che ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs D.Lgs. 30/07/1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59". 1. L'agenzia delle entrate è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.

DATO ATTO

che ai sensi del comma 3- bis. ART. 64 l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.

ATTESO

che il Responsabile del Servizio Acquisti e gestione del patrimonio con propria nota protocollo n. 24609 del 25/09/2014 ha richiesto all'Agenzia del Territorio di Cagliari la consulenza tecnico estimativa degli immobili, detenuti in locazione, meglio descritti nella nota che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTA

la nota del 30.03.2015 dell'Agenzia delle entrate, acquisita al protocollo aziendale al numero 7509 in data 01.04.2015, con la quale viene quotato il costo della consulenza in € 3.807,00 e proposto il relativo schema dell'accordo di collaborazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONSIDERATO

che l'Amministrazione procedente è vincolata alla sottoscrizione dell'accordo per le attività peritali dell'agenzia delle Entrate, ai fini del regolare assolvimento degli obblighi discendenti dal comma 222 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di locazioni passive.

VISTO

lo schema di accordo da sottoscriversi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della Legge 241/1990.

_ _ _ _ _

PROPONE

Di procedere ai sensi dell'articolo 15 (accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) alla sottoscrizione dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate di Cagliari, per i servizi di consulenza tecnico-

estimativa, ai sensi dell'articolo 64 D.Lgs 300/1999, relativa ai locali meglio descritti nella nota protocollo generale ASL 7 PG/24609 del 25.09.2014, che costituisce parte sostanziale del presente atto.

Di pattuire il compenso per la consulenza di che trattasi in € 3.807,00.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

Per i motivi in premessa

DELIBERA

Di provvedere alla sottoscrizione dell'accordo, con l'agenzia delle Entrate di Cagliari, per le operazioni peritali relative agli immobili meglio identificati nell'allegata nota prot. 24609 del 25.09.2014, condotti dalla ASL 7 in regime di locazione passiva.

Di prendere atto delle condizioni economiche proposte dall'Agenzia delle Entrate che determina in € 3,807,00 gli oneri relativi ai rimborsi spesa per la prestazione.

Di approvare l'allegato schema di accordo.

Di movimentare la spesa di € 3.709,00 sul codice economico A506030105 " Costi per consulenze tecniche non sanitarie " del piano dei conti aziendale e codice 10110117 "Costi comuni Direzione Generale" del piano dei centri di rilevazione unico integrato.

Demandare al servizio affari generali e legali gli adempimenti relativi alla sottoscrizione dell'atto in forma digitale.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Famin Pittau

Resp. Serv. acquisti estigne del patrimonio Dott Carlo Contini Il Direttore Sanitario Dott. Silvio Maggetti



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. Servizio Affari Generali,

del 9 APR 2015


è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 APR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Utilicio provinciale di Cagliari - Territorio

4**.3**%, 7

PG/2015/ 0007509 del 01/04/2015 ore 08,4

Mittente : AGENZIA ENTRATE CAGLIARI

Assegnatario : Servizio Acquisti e Gestione P

Classifica : 1 4.6. Fasciciolo : 5 del 2015



Cagliari, 35/03/8344

Prot. nº 4444

Allegati 1

Rif. nota del 26/02/2025

Prot. nº 4531

All'Azienda Sanitaria Locale 7 di Carbonia Via Dalmazia 83 09013 Carbonia

e mail: servizio.acquisti@pec.aslcarbonia.it

Oggetto: determinazione canoni di locazione di alcuni immobili in uso ubicati in Carbonia nella via Dalmazia e in Iglesias nella via Buoncammino.

In merito alla richiesta di cui alla nota che si riscontra e alla precedente trattazione, si comunica che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che "l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59".

Nel caso in esame è stato determinata l'entità del rimborso in \in 3.807,00 (tremilaottocentosette/00); tale importo corrisponde a un costo di giorni-uomo strettamente necessario all'espletamento della prestazione richiesta.

In allegato si trasmette, in formato word, lo schema di accordo di collaborazione che recepisce le modifiche intervenute con il DL. 02/03/2012 n.16 convertito con la legge 26/04/2012 n.44, che, in caso di accettazione dovrà essere completato con i vostri dati e sottoscritto con firma digitale e restituito allo scrivente, tramite posta certificata, che provvederà a sua volta a protocollare l'accordo ed apporre la firma digitale.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta Amministrazione.

IL DIRETTORE (Sergio Mura)

Via Edwar Jenner 19/21 09121 Cagrian tel 003907053281 PJL 06455481009 C.F. 80416110585 Www.agenziaterritorio.it



Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

TRA


Agenzia de	lle I	Entrate	(di s	seguito	"Age	nzia"),	nella pe	erson	a di	Sergio	Mura	in qualità	di Direttore	Ufficio
Provinciale	di	Caglia	ıri -	Territ	orio,	giusta	delega	del	Vice	ediretto	re -	Territorio	dell'Agenzia	, prot.
n.2012/628:	38 d	el 11 di	icem	bre 201	2									•

 \mathbf{E}

L'Azien	da Sa	anitaria Locale	n° 7 di Carb	onia	(di seguito "ASL 7"), nella persona	di .	*******	in

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che "l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59";
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che l'ASL 7 ha manifestato interesse, con istanza prot. n. 4531 del 26/02/2015, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza di cui al precedente punto D è finalizzata da ASL 7 alla determinazione del canone di locazione di alcuni immobili in uso all'Azienda Sanitaria e più precisamente:
 - immobile ubicato in Carbonia nella via Dalmazia distinto in catasto al f.28 particella 7635 subalterni. 25 e 28;
 - immobile ubicato in Carbonia nella via Dalmazia distinto in catasto al f.28 particella 7635 subalterno 31;
 - immobile ubicato in Iglesias nella via Buoncammino 17
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali Territorio) ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;



- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e l'ASL 7 si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 OGGETTO

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:


stima particolareggiata (full valuation)

ART. 3 ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

- 3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 3.807,00 (tremilaottocentosette/00)
- 3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'emissione della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico bancario sullo specifico c/c postale intestato all'Agenzia, codice IBAN IT26O0760103200001005400807.
- 3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

- 4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto dall'ASL 7 ed è conclusa entro 90 (novanta) giorni.
- 4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.
- 4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.
- 4.4. Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, l'ASL 7 si impegna a fornire la seguente documentazione propedeutica alla valutazione nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell'incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia.
 - ✓ Planimetrie quotate degli immobili eventualmente anche in formato cad
 - ✓ Documentazione urbanistica (eventuali concessioni, varianti etc.)



- ✓ Certificazione di tutti gli impianti in possesso
- √ Varie ed eventuali che si dovessero rendere necessarie nel corso dei sopralluoghi e della stesura delle perizie.
- 4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.
- 4.6 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività di stima vengono effettuate sul presupposto dell'indisponibilità della documentazione di cui trattasi.
- 4.7 Le parti convengono, inoltre, che l'Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d'igiene, etc) e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.


ART. 5 ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'

- 5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, l'ASL 7 si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.
- 5.2 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione dall' ASL 7.
- 5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite dall' ASL 7, ovvero da mancati necessari sopralluoghi che non si siano resi possibili per cause imputabili all' ASL 7 medesimo. In tali casi, l'Agenzia notificherà a ASL 7 le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intende risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.
- 5.4 L'ASL 7si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni.
- 5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all'Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

ART. 6 RINVIO

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

ART. 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA



7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.
- 8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.
- 8.3 L'ASL 7, aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.
- 8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
- 8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:
- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

ART. 9 CONTROVERSIE

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

ART. 10 COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per l'ASL 7: via Dalmazia 83 - 09013 Carbonia

b) per l'Agenzia delle Entrate: via Edwar Jenner 19/21, 09121 Cagliari

lì				
per l'ASL 7	Agenzia delle Entrat			
()	(Sergio Mura)			
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)			



Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza;
- art. 9, controversie.

per l'ASL 7	Agenzia delle Entrate
()	(Sergio Mura)
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Servizio Acquisti



P.G. 24609 del 25/09/2014

Spett.le Agenzia del Territorio Cagliari Mail: up cagliari@pce.agenziaterritorio.it

e p.c. Servizio Bilancio Sede

Oggetto: Richiesta consulenza tecnico-estimativa immobili detenuti in locazione passiva.

Questa azienda intende sottoporre all'attenzione di Codesta Spett.le Agenzia gli immobili attualmente detenuti in locazione, affinché mediante il servizio di consulenza tecnico-estimativa, proceda alla valutazione analitica del canone di locazione secondo opportuni criteri di congruità e convenienza.

Di seguito si elencano gli immobili attualmente detenuti da questa azienda in forza di regolari contratti di locazione per i quali si chiede la citata consulenza:

1) Contratto: rep. 01 del 04/01/2012 Località: Carbonia Via Dalmazia Proprietà: Ditta SG Automobili Srl

Superficie: Foglio 28 Mapp. 7635 subb. 25 e 28 cat. B/4 superficie totale mq. 159,76 n° 4 vani, andito e servizio igienico disposizione su due piani di mq. 79,88

ciascuno

Destinazione d'uso: Uffici amministrativi

2) Contratto: rep. 1707 del 17/08/2011 Località: Carbonia Via Dalmazia Proprietà: Ditta SG Automobili Srl

Superficie: mq. 230 n° 7 vani oltre andito, n° 2 servizi igienici disposizione su due

Destinazione d'uso: Uffici amministrativi

3) Contratto: rep. 7408 del 20/11/1981 Località: Iglesias Via Buoncammino 17

Proprietà: Ligestra Due Srl

Superficie: nº 11 locali oltre accessori e terrazza

Destinazione d'uso: Ambulatorio sanitario

Servizio Acquisti

via Dalmazia, 83 Tel. 0781 6683509

Servizio Acquisti



Per quanto esposto, si chiede la valutazione tecnico-estimativa relativa ai canoni di locazione degli immobili in argomento secondo le disposizioni legislative in materia, con particolare riguardo al Decreto Legge 2 Marzo 2012, n° 16.

Restando a disposizione per ogni chiarimento ritenuto eventualmente opportuno si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

Il Direttore Generale Dott. Maurizio Calamida

G.Zandara Tel. 0781 6683509 Fax 0781 6683224

Mail gzandara@astcarbonia.it